

Avv. Paolo MELCHIONNA
Lungotevere Flaminio n. 28 - 00196 Roma (RM)
paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI ROMA

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ART. 6 E SS. LEGGE N. 3/2012

Debitore: 

Professionista incaricato: *Avv. Paolo MELCHIONNA*

Giudice delegato: *Dott.*

Per il proponente debitore _____, nato a _____), il _____ c.f. _____ e residente in _____), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Melchionna, c.f. MLCPLA74D16F132G, indirizzo di posta elettronica certificata: paolomelchionna@ordineavvocatiroma.org, tel. 06.45424823, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Lungotevere Flaminio n. 28 Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di non aver utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui alla L. 3/12;
- di non aver subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis L. 3/12;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6 L. 3/12 che legittima la conclusione di un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;
- che su istanza del ricorrente, l'Organismo di Composizione della Crisi CILSE di Roma, con proprio provvedimento, nominava il Dott. Alfio FARANDA, quale Gestore della Crisi (all.1).

1. CRITERIO SOGGETTIVO: SOVRAINDEBITAMENTO E CAUSE

Il _____, _____, versa allo stato in una grave situazione debitoria, alla quale non è più in grado di far fronte, anche e soprattutto in considerazione delle sue attuali disponibilità finanziarie, sicuramente insufficienti a far fronte al totale dei debiti maturati.

Nello specifico il _____ versa in uno stato di sovra indebitamento ed in particolare si trova in *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Si precisa che la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, non è riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dall'istante, ma la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è, invece, riconducibile alle difficoltà economiche che il _____ ha iniziato ad avere a seguito di una serie di eventi che hanno generato nell'istante una sofferenza tale da modificare le proprie abitudini di vita ed incidere in maniera determinante sulla sua attività professionale.

Nello specifico in data _____ ha subito un accesso da parte della Guardia di Finanza presso lo studio dentistico ossia luogo di esercizio della propria attività in _____, la quale ha esperito nei confronti dell'istante indagini finanziarie per il periodo _____.

E' di tutta evidenza che un evento di tale specie può drasticamente modificare la vita di un professionista, che ha investito e dedicato tutta la vita per la sua attività e che si è visto contestare ed ispezionare tutta la documentazione con emissione di avvisi di accertamento relativi agli anni 2010/2011 e 2012 (all.ti 2,3 e 4), per complessivi _____.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, l'istante ha proposto ricorso. Chiaramente i contenziosi avviati dall'istante sono durati molti anni; solo nel 2019, a seguito dell'appello avanzato dall'Agenzia delle Entrate soccombente, è stata emessa la sentenza da parte della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per i ruoli 2011 e 2012, che ha ribaltato la sentenza di primo grado ed accolto parzialmente l'appello, mentre la discussione per il ruolo 2010 è, ad oggi, pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Ad ulteriormente aggravare la situazione economica del _____, come accennato, è sopraggiunto un evento che ha, anch'esso, notevolmente influito sulla sua attività professionale. Nello specifico, _____, gli è stato notificato un atto di citazione da parte di una paziente per asserita responsabilità professionale con contestuale denuncia querela per asserite lesioni subite. A seguito della denuncia ed esposti di tale paziente intervenivano presso _____, Carabinieri, Guardia Finanza, Nas ed Asl ed è di tutta evidenza che lo svolgere la propria attività di dentista in un Comune di non grandi dimensioni abitative (ossia _____), appunto, ha portato

ad utilizzare tutti i rimedi possibili per sgomberare il campo da dicerie e polemiche inutili e dannose per la sua persona, prima, e per la sua professione, poi.

La necessità di vedersi costretto a chiarire qualsivoglia dubbio o aspetto controverso circa la sua professionalità, _____, ha provocato nell'istante una palese situazione di disagio che ha avuto delle ripercussioni in negativo nell'andamento della sua professione e nella sua vita familiare provandone una irreversibile crisi coniugale, oltre a ciò che la denuncia ha generato sia nella sfera intima che all'esterno, avendo peraltro i medici legali del pubblico ministero del Tribunale di Velletri reputato nella fase delle indagini preliminari responsabile.

Nello stesso periodo, il proliferare di iniziative commerciali nel settore dentistico in locali commerciali fronte strada, nelle immediate vicinanze dello studio

_____, nonché il calo del fatturato, hanno determinato il ridimensionamento dell'attività del

medesimo con cambio dello studio dentistico in un locale di ridotte dimensioni in
ad un canone di locazione inferiore ed adeguato alla nuova situazione
economica (attuale struttura ove il esercita la professione).

Nelle more della definizione dei procedimenti indicati, ad ulteriormente aggravare la
situazione del è sopraggiunta anche, nel 2017, la

Tutto ciò ha determinato anche il trasferimento della propria residenza ed abitazione
dell'istante.

2. CRITERIO OGGETTIVO: AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'Art. 6 della legge n. 3/2012 esclude la possibilità di adire detta legge a quei soggetti fallibili
e che sono sottoponibili a procedure concorsuali di cui al L.F.

Nel caso in esame non ricorre detto elemento ostativo, in quanto il svolge attività
autonoma di dentista e come tale si tratta di Libero Professionista non soggetto a fallimento.

3. ESAME STATO PASSIVO INDIVIDUALE

Considerato quanto sopra esposto, è possibile identificare e riscontrare che i debiti attualmente
a carico del sono pari a complessivi eurc

oggetto di proposta di stralcio (avendo escluso le garanzie solidali per i tre contratti di leasing
cui il medesimo è fidejussore).

Al fine di consentire la più ampia rappresentazione delle masse passive, si è provveduto a
ricostruire lo "stato passivo" dell'istante , attraverso l'esame della seguente
documentazione: a) estratti acquisiti presso il CRIF (*all. 5*) e Centrale Rischi Banca d'Italia (*all.*
6), estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (*all. 7*), estratto carichi pendenti Agenzia
delle Entrate non ancora iscritti ruolo (*all.8*), nonché documentazione richiesta al Comune di

residenza di Roma, al fine di avere contezza dell'eventuale presenza di debiti per tasse e/o tributi non pagati o ancora oggetto di invio alla riscossione (*all. 9*).

In merito a quest'ultima documentazione, si rende noto che l'importo ivi indicato e pari ad _____ viene identificato come somma dovuta al Comune di Roma a titolo di TARI.

Tale importo non viene, comunque, riportato nella tabella dello stato passivo in quanto la posizione di debito risulta sanata.

All'esito di quanto esposto, si provvede, quindi, ad indicare la posizione debitoria del dott. Alfonso BRITTI, con l'indicazione, pure delle relative garanzie prestate, nel dettaglio di seguito indicato:

- **(A)** si tratta di somme erogate a favore _____ in virtù del Decreto liquidità n. 23/2020, che ha introdotto misure urgenti in materia di accesso al credito. Nello specifico, trattasi di un Fondo di garanzia per le PMI ai sensi della legge citata;

- **(B)** si tratta di un Fido su conto corrente;

- **(C)** si tratta di un prestito personale;

- **(D)** si tratta di noleggio a lungo termine di autovettura della _____ per il quale il _____ ha prestato garanzia;

(E) ed **(F)** Gli importi sono relativi a contratti di leasing contratti dalla _____ per gli studi dentistici e la strumentazione dell'attività professionale dentistica; i relativi creditori _____ verranno considerati ai fini della percentuale di voto del presente accordo, ma saranno tutti pagati dalla succitata Società debitrice principale, mantenendo _____ la garanzia solidale.

- **(H)** trattasi, in parte, di importi derivati da avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, avverso i quali sono stati proposti ricorsi presso le Commissioni tributarie competenti e rispetto a due dei quali (anno 2011 e 2012) è stata emessa sentenza favorevole in primo grado e di rigetto in secondo grado con pedissequa condanna _____ alle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate per €5.000,00 (*all. 10*), nonché contenzioso dinnanzi alla Corte di Cassazione pendente o con esito mancante a sistema. Nello specifico,

_____ ha subito un accesso da parte della Guardia di Finanza presso il

luogo di esercizio della propria professione di dentista, sito in

, la quale ha esperito nei confronti dell'istate indagini finanziarie per il periodo di imposta dall'1/03/2010 all'11/02/2013.

Il ha impugnato gli avvisi, con ricorsi tributari separati, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Dai suindicati ricorsi sono derivati i contenziosi di seguito identificati:

Il ricorso relativo all'anno di imposta 2010 si è concluso con l'accoglimento dello stesso da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Roma e con compensazione delle spese di giudizio.

I ricorsi, presentati , relativi agli anni 2011 e 2012 si sono conclusi con l'emanazione della sentenza di primo grado , con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma li respingeva. Avverso tale decisione veniva proposto, dal appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio e all'esito di tale giudizio la Commissione ha pronunciato sentenza di rigetto , depositata , con previsione e condanna dell'appellante al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del grado del giudizio fissate in €5.000,00.

A seguito della citata sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha notificato due intimazioni di pagamento relativi ai due avvisi di accertamento (anno 2011 e 2012), relativi agli importi dovuti a titolo di imposte, sanzioni ed interessi per un totale pari per l'anno di imposta 2011, per l'anno di imposta 2012, per un complessivo importo pari

E' stato, altresì, notificato, a mezzo pec in data 1 settembre 2021, al , avviso di accertamento per un maggior reddito imponibile IRPEF ed un maggiore valore della produzione, che hanno portato ad una maggiore imposta accertabile, per l'anno 2016, pari ad €29.327,00, oltre interessi per e sanzioni per , così per un totale complessivo accertato pari ad

Sono, altresì, ricompresi gli importi relativi a cartelle di pagamento relative ad anni di imposta 2012, 2016 e 2017.

- **(I)** trattasi di somme derivanti da cartelle a partire dall'anno 2000, emesse dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Riscossione.

Dalla documentazione acquisita ed analizzata, è possibile affermare che non si ha conoscenza di ulteriori posizioni debitorie che debbano essere classificate nella parte passiva del piano proposto dal ricorrente. Nello specifico non risulta che l'Agente della riscossione abbia intrapreso nei confronti dell'istante azioni cautelari (es. fermo amministrativo, iscrizioni di ipoteche, sequestri *etc.*).

Infatti, riguardo alla diligenza prestata nell'adempiere alle proprie obbligazioni si può constatare, mediante l'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA, che non ha subito protesti.

Il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica attesta che non risultano carichi pendenti, così come il sistema informativo del Casellario Generale rilasciato dal Ministero della Giustizia risulta nullo.

Si aggiunge che a seguito delle verifiche e dai riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione non è stato rilevato alcun atto impugnato o impugnabile dai creditori.

ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni avverrà mediante l'analisi delle dichiarazioni dei redditi 2018, 2019, 2020 e 2021 anni di riferimento 2017, 2018, 2019 e 2021 (*all.ti. 11, 12 e 13*), come di seguito dettagliatamente rappresentati:

Ai fini dell'elaborazione della proposta di accordo, il reddito medio è stato calcolato facendo la media degli importi percepiti negli ultimi tre anni. Pertanto, il reddito annuale disponibile è pari ad _____ che genera un reddito mensile disponibile pari ad _____. Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti, si evince che lo stesso non percepisce ulteriori entrate da altre attività che gli consentano una rendita periodica.

Si rappresenta che alla data del 30 novembre non esistono conti correnti con saldi positivi (*All. 14*).

Relativamente a tale aspetto la situazione risulta come descritta nella Tabella che segue:

5. STATO ATTIVO: disponibilità liquide/crediti e redditi

Definito, pertanto, come sopra riportato lo "stato passivo", si provvede ad evidenziare lo "stato attivo" dell'istante.

Il _____, accanto al patrimonio descritto, dispone del reddito da lavoratore autonomo quale libero professionista e di una pensione di complessivi di _____ all'anno.

6. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

In forza di visura catastale (*all. 15*) e presso i registri immobiliari il _____ non risulta proprietario di beni immobili. Per quanto riguarda i beni mobili si segnala che il Signor _____ è proprietario di un motoveicolo il cui valore è stimato in _____ e di una autovettura _____ il cui valore stimato è pari _____, come di seguito rappresentato:

7. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come risulta dal certificato di stato di famiglia e di residenza che si depositano (*all.ti 17 e 18*), il nucleo familiare risulta costituito unicamente dal _____, il quale vive da solo, a far data dalla separazione _____, in immobile a sua disposizione in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito e di durata indeterminata (*all.19*).

Le spese di sostentamento necessarie al proprio sostentamento sono pari _____ coma da dichiarazione che si allega (*all. 19.1*).

8. ATTI DI DISPOSIZIONE

Da visure ipotecarie effettuate, emerge che l'istante _____ ha ceduto _____ degli immobili in favore della moglie in ossequio alle condizioni e termini assunti in sede di separazione giudiziaria poi divenuta consensuale come da decreto di omologa _____ del Tribunale civile

Non risultano elevati protesti (*all.21*) a carico dell'istante.

Si depositano, altresì, certificazioni delle Cancellerie civili (*all. 22*), del lavoro (*all. 23*) e delle esecuzioni immobiliari e mobiliari (*all. 24*), nonché certificato dei carichi pendenti (*all. 25*) e del casellario giudiziale (*all. 26*) da cui non risultano procedimenti a carico dell'istante.

9. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

Al fine di fornire maggiore riscontro al contenuto della presente proposta di accordo, si riassume, di seguito la posizione di debito dell'istante:

Dalla tabella riportata ne consegue un debito complessivo pari _____

Per quanto concerne i contratti di leasing si prevede il mantenimento della garanzia ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Si sottolinea, comunque, che gli importi relativi ai contratti di leasing verranno interamente pagati dalla _____ e che pertanto gli stessi non devono essere considerati tra le spese mensili da sostenere da parte _____

A fronte di tale posizione di debito l'istante intende proporre l'accordo formulato nei termini di seguito indicati. Più precisamente a fronte del debito indicato, si propone accordo con stralcio al 95% (pagato 5%), corrispondente ad un importo pari ad

Considerando un reddito mensile pari _____, determinato dalla media degli ultimi tre redditi percepiti _____ a titolo di spese per il sostentamento familiare, comprendendo nel calcolo l'importo _____ a titolo di mantenimento della ex coniuge, l'importo residuo nella disponibilità _____.

Il presente piano prevede, pertanto, il pagamento, dilazionato nel tempo dei creditori nei limiti delle possibilità economiche dell'istante _____ sopra rappresentate.

FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

La proposta, così come formulata, rappresenta il massimo sforzo proponibile all'istante in considerazione delle sue reddituali possibilità economico-finanziarie.

In tal senso si ribadisce quanto già riportato, ai fini della formulazione della stessa, si è preso come parametro rappresentativo della realtà, la media dei redditi percepiti negli ultimi tre anni al netto di tasse e imposte e dal quale vanno decurtate le spese necessarie per il sostentamento familiare, così come determinate sopra.

Il totale dei pagamenti previsti in favore dei creditori è, pertanto, pari alla complessiva somma _____ che rappresenta il massimo sforzo proponibile dall'istante, il quale si impegnerà a pagare, mensilmente, la somma complessiva di ratei pari ad _____. Tra i pagamenti da effettuare deve considerarsi quello previsto in favore dell'OCC, determinato secondo tariffario applicabile _____ comprensivo di IVA, oneri e accessori di legge, alla cui somma deve essere detratto l'acconto già versato pari ad €1.000,00. Residua, quindi, l'importo di _____ che l'istante si impegna a pagare _____, fino al saldo del dovuto, all'esito del quale verranno iniziati i pagamenti delle rate relative ai debiti stralciati nelle modalità indicate. I pagamenti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo.

Ne consegue che considerando i pagamenti mensilmente previsti rispetto alla possibilità reddituale dell'istante, residuerà in suo favore l'esclusiva somma _____, tanto a maggior raffronto del massimo impegno profuso dallo stesso per fare fronte alla situazione di sovraindebitamento nella quale si è venuto a trovare non per colpa addebitabile a lui.

Il pagamento a favore dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) verrà effettuato con decorrenza a partire dal termine di 30 giorni dall'omologa della proposta e le rate in favore dei creditori saranno pagate successivamente al pagamento del primo.

L'istante debitore, effettuati gli stessi, trasmetterà immediatamente e periodicamente al gestore della crisi i giustificativi dei pagamenti intervenuti, così evidenziando l'ottemperamento agli stessi.

Si evidenzia la fattibilità della presente proposta e piano nel seguente schema riepilogativo:

Rispettivamente nei punti elenco 4) 5) e 6), sono indicati rispettivamente un contratto di noleggio a lungo termine di un'autovettura e due contratti di leasing, rispetto al quale il
ha prestato garanzia fidejussoria solidale con i debitori principali che quindi continueranno ad onorare i relativi impegni. Si precisa che i relativi creditori verranno considerati ai fini della percentuale di voto, ma saranno tutti pagati dai debitori principali mantenendo a carico solo la garanzia per il debito assunto dalla stessa.


RIEPILOGO

La presente proposta di accordo, così come formulata, seppure in termini percentuali del 5% rispetto al debito maturato, risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto l'istante non dispone beni liquidabili da mettere a disposizione della procedura. Del resto, il valore stimato dei beni mobili indicati nel punto 6 del presente accordo, non è sufficiente a sanare la situazione debitoria.

Di seguito un prospetto di riepilogo delle entrate e delle uscite dell'istante.

10. DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI VOTO

Tenuto conto che ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto col voto dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti ammessi ad esprimersi comprensivi dei creditori che saranno soddisfatti per intero dai debitori principali, per il resto si prevede il pagamento dilazionato del debito. Pertanto, le percentuali di voto sul totale dei crediti ammessi pari a risultano come segue:



e così pari al 100% dei crediti ammessi al voto.

Si ribadisce quanto sopra esposto, e cioè che i creditori
per gli importi rispettivamente di
sono considerati ai fini della presente proposta di accordo ai soli fini
della percentuale di voto. Gli importi saranno integralmente pagati dagli intestatari dei
rispettivi contratti. funge da garante.

A tale proposito si richiama quanto disposto dall'art. 12, comma 3 quater, il quale a seguito delle novità introdotte in materia dalla L. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, espressamente prevede che *“Il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

11. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore,
chiede che l'Ill.mo Signor Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 10, c. 1 e ss. della Legge 3/12, valutati i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, voglia fissare udienza con decreto, disponendone comunicazione nei termini di legge ai creditori prima del termine di cui all'art. 11, c. 1, nonché assumere tutti i provvedimenti di cui all'art. 10, c. 2.

Si allegano i seguenti **documenti**:

1. Nomina Gestore OCC.
2. Avviso di accertamento anno 2010
3. Avviso di accertamento anno 2011
4. Avviso di accertamento anno 2012
5. CRIF.
6. Banca di Italia.
7. Ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione.
8. Pendenti Agenzia delle Entrate.
9. Certificazione Pendenze Comunali.
10. Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lazio
11. Dichiarazione redditi 2018.
12. Dichiarazione redditi 2019.
13. Dichiarazione redditi 2020.
14. Estratto conto corrente BPER Banca.
15. Visura catastale.
16. Visura PRA.
17. Certificato di stato di famiglia.
18. Certificato di residenza.
19. Contratto di comodato d'uso

19.1 Spese di sostentamento

20. Sentenza divorzio

21. Visura di non esistenza protesti.

22. Certificazioni delle Cancellerie civili.

23. Certificazioni delle Cancellerie lavoro.

24. Certificazioni delle Cancellerie esecuzioni mobiliari.

25. Certificato dei carichi pendenti.

26. Certificato del casellario giudiziale.

Roma, 21 dicembre 2021

Avv. Paolo MELCHIONNA